

La facoltà attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, potrà essere esercitata anche dal compratore dello immobile aggiudicato all'Istituto.

#### Art. 28.

Gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiari, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiari non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

#### Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, e della legge 17 luglio 1890, n. 6955, che siano contrarie alla presente legge.

Continuano ad aver vigore le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890 sopra citata e 6 maggio 1891, che regolano particolarmente l'Istituto italiano di credito fondiario.

#### Art. 30.

Il Governo del Re ha facoltà di coordinare in testo unico e pubblicare per decreto reale la legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>), la legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>), la legge 6 maggio 1891, n. 215, e la legge 8 agosto 1895, n. 519, e la presente.

#### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 31.

Durante dieci anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, è ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari.

#### Art. 32.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario per virtù della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni patrimoniali e concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o

più Istituti singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione.

L'Istituto o gl'Istituti liquidatori godranno di tutte le facoltà, facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario. Essi dovranno essere autorizzati per decreto reale secondo le leggi che regolano il Credito fondiario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo un regolamento speciale, approvato con Decreto Reale, che disciplinerà la liquidazione.

#### Art. 33.

Gli Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati e le spese giudiziarie sostenute.

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'Erario, e l'atto relativo sarà regolato con la tassa fissa di lire 3.

A questo articolo 33 si riferisce un ordine del giorno dell'onorevole Lojodice del quale do lettura:

« La Camera invita il Governo del Re ad emettere provvedimenti opportuni, acciò l'articolo 33 della legge abbia la sua piena e reale esecuzione, da parte degli Istituti di Credito fondiario anche in liquidazione. »

L'onorevole ministro lo accetta?

**Guicciardini**, ministro d'agricoltura e commercio. Non lo accetto.

**Lojodice**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Lojodice**. Sarò brevissimo nel commentare questo ordine del giorno. La Camera ricorda che la legge sui provvedimenti finanziari del 1894, racchiudeva un articolo, il cui concetto è dello stesso tenore dell'articolo 33 della legge in esame.

In occasione di quella discussione si prevede, che la facoltà che si dava agli Istituti di potere consentire ai mutuantanti — i quali alla data della pubblicazione della legge si fossero trovati in arretrato di non più di otto semestralità — di prolungare i termini del rimborso di tanti nuovi semestri, quanti erano le rate scadute e non pagate, riportandoli sopra tutte le semestralità ancora dovute, ecc., poteva divenire una piccola mistificazione; e